

**PUBLIC CONSULTATION ON THE COORDINATION OF EU SPECTRUM INTEREST
(PART1: PREPARATION OF ITU WORLD RADIOCOMMUNICATION CONFERENCES - PART
2 MAIN THEMES OF WRC-11 OF INTEREST FOR EU-WIDE SUPPORT)**

OSSERVAZIONI DI MEDIASET S.P.A.

Il Gruppo Mediaset esercita attività di operatore di rete attraverso la controllata Elettronica Industriale, che copre con 1.700 torri tecnologiche il 99% della popolazione nazionale. La società ha ottenuto dalle autorità competenti anche la licenza di operatore di rete per i multiplex digitali su frequenze terrestri e ha raggiunto accordi relativi all'offerta di capacità trasmissiva in tecnologia DVB-H. L'articolo 2.1.c del Decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione) definisce l'operatore di rete come "il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti".

Mediaset condivide la necessità di istituire un gruppo di lavoro dell'RSPG al fine di predisporre un approccio coordinato in vista della prossima World Radio Conference del 2011 (WRC11). Siamo inoltre lieti di poter fornire il nostro contributo a tale dibattito, in particolare in merito ai punti 1.17 e 1.2 dell'agenda.

Agenda item 1.17

Rispetto alle passate Conferenze Mondiali delle Radiocomunicazioni, soprattutto rispetto alla WRC06, l'evoluzione tecnologica permette ora di utilizzare reti di comunicazione mobile nelle bande che originariamente erano riservate ai servizi radiotelevisivi. E' auspicabile che, in occasione della World Radio Conference del 2011, gli accordi di fondo definiti a Ginevra nel 2006 siano ulteriormente sviluppati e perfezionati.

La legittima scelta di alcuni stati di utilizzare una parte delle bande UHF per la fornitura di servizi di comunicazione mobile, non dovrebbe interferire con la scelta di altri stati che, per ragioni storiche e culturali, intendono, altrettanto legittimamente, continuare ad utilizzare dette bande per la fornitura dei servizi radiotelevisivi. Il modello di riferimento dovrebbe essere quello definito da GE06 in materia di coordinamento di una rete broadcast verso altri tipi di servizi: le bande non interamente assegnate a un singolo paese dovrebbero essere oggetto di coordinamento bilaterale, caso per caso.

Agenda item 1.2

In merito al punto 1.2 dell'agenda sulla revisione delle definizioni e delle procedure riguardanti il quadro regolamentare in materia di spettro radio (Enhanced Regulatory Framework), Mediaset auspica che nel difficile compito di stabilire interessi comuni all'interno dell'Unione Europea, l'RSPG si astenga dal proporre approcci che, in nome della flessibilità, limitino la capacità delle autorità nazionali di decidere a quali servizi dedicare la porzione di spettro oggetto di allocazione o assegnazione. In altri termini, non

dovrebbe essere riproposto in sede internazionale il principio di neutralità dei servizi già respinto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in occasione della revisione della direttiva 2002/21/CE (Direttiva Quadro). L'imposizione di tale principio, oltre a costituire un'intrusione nella sfera di competenza nazionale, rischierebbe di condurre ad effetti controproducenti nella gestione dello spettro. In effetti, la possibilità per le autorità nazionali di scegliere tra differenti servizi è fondamentale per garantire una gestione efficace delle frequenze, in particolare in quei paesi, come l'Italia, che sono caratterizzati da una costituzione orografica complessa e da un'alta densità di popolazione.

L'imposizione di eccessivi limiti alla gestione discrezionale delle risorse frequenziali rimetterebbe inoltre in discussione la ratio su cui attualmente si fonda la gestione delle frequenze, sia a livello nazionale che internazionale, ovvero la necessità di evitare interferenze. Fino ad oggi, i servizi con potenziali problemi di interferenze hanno potuto operare nella stessa banda solo dopo aver superato un esame di compatibilità, o dopo aver eventualmente accettato le condizioni necessarie ad assicurarne il coordinamento. Con l'applicazione del principio di neutralità dei servizi questo ordine di priorità verrebbe meno: prima si darebbe la possibilità di operare a tutti i fornitori di servizi, successivamente si risolverebbero i problemi di interferenza. Per un operatore cellulare questa sarebbe una modalità operativa perfettamente accettabile (un utente interferito in genere deve solo spostarsi di pochi metri); per un operatore broadcast l'interferenza avrebbe invece un impatto economico molto maggiore (per esempio: ventimila utenti "oscurati" durante una partita di calcio in pay per view o mancata copertura di eventi di interesse generale).

Per quanto riguarda le frequenze tradizionalmente riservate ai servizi radiotelevisivi, l'applicazione del criterio di neutralità dei servizi non prenderebbe in considerazione il ruolo sociale svolto dalla televisione e il conseguente carico regolamentare cui essa è sottoposta, sia nella Direttiva Servizi Media Audiovisivi (2007/65/CE) che nelle condizioni d'uso che accompagnano le licenze. La televisione è un servizio in fase di transizione, non un servizio morente e ormai inutile. Di fronte alla rivoluzione di internet, la televisione si conferma un mezzo insostituibile nella distribuzione legale di contenuti di qualità che rispetta, non soltanto il diritto d'autore, ma anche la sensibilità e la dignità dei telespettatori, in particolare dei minori. Grazie inoltre all'alto livello di penetrazione, i servizi televisivi contribuiscono in maniera significativa al processo di inclusione e alla riduzione del "digital divide".

E' precisamente sulla base di queste considerazioni che gli operatori tradizionali come Mediaset hanno investito massicciamente nella Televisione Digitale Terrestre, sia in termini di infrastrutture che nel lancio di nuovi contenuti, gratuiti e a pagamento. Tuttavia, affinché il grande progetto della televisione digitale possa essere realizzato e contribuire agli obiettivi di interesse generale di cui sopra, gli operatori che vi hanno investito devono poter prevedere un ritorno economico; a tal fine, è essenziale che sia mantenuto un livello sufficiente di certezza giuridica in linea con le condizioni regolamentari vigenti al momento in cui sono stati definiti gli investimenti e i piani industriali.